

**L' ENPA richiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di impugnare in via principale innanzi alla Corte Costituzionale
le LR Toscana n.47/05 in materia venatoria**

La memoria a cura dell'Avv. Valentina Stefutti

L'Ente Nazionale Protezione Animali ENPA ONLUS, nelle scorse settimane, ha incaricato l'Avv. Valentina Stefutti di redigere una memoria da inoltrare all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui venivano illustrati i numerosissimi profili di illegittimità costituzionale contenuti nella Legge Regionale della Toscana 25 luglio 2005 n.47 recentemente approvata, tesa ad ottenerne l'impugnazione in via principale innanzi alla Corte Costituzionale ex art.127 della Costituzione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ritenuto di dover rispondere negativamente.

Naturalmente, allorquando la Regione Toscana adotterà il proprio calendario venatorio sulla base delle prescrizioni contenute nella predetta legge regionale, l'ENPA provvederà a ricorrere innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, stante l'insanabile contrasto di numerose disposizioni sia on la legge quadro nazionale sia con le Direttive Europee, sollevando, in quella sede, vale a dire in via incidentale, le questioni di costituzionalità che si riteneva già dovessero essere prontamente sollevate in via principale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si ringrazia l'ENPA per aver voluto mettere a disposizione della Redazione di Dirittoambiente il testo integrale della memoria.

OGGETTO: Legge Regionale 25.7.2005 n. 47, pubblicata sul B.U.R.T. n. 31 del 03.08.2005, recante Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n.3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e alla legge regionale 10.06.02 n.20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n.3). Richiesta di impugnazione in via principale innanzi alla Corte Costituzionale ex art.127 Cost.

Con la legge di cui in oggetto il Consiglio Regionale della Regione Toscana, nella seduta del 19 luglio scorso, ha approvato una serie di disposizioni che, ad avviso della scrivente Associazione, contrastano in maniera incontrovertibile con le norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio rinvenibili nella normativa quadro vigente in *subjecta materia* e, segnatamente, nella legge quadro 11 febbraio 1992 n.157. Si ritiene che tali violazioni si atteggiino di gravità tale da far ritenere oltremodo opportuna la costituzione in giudizio da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché questa sollevi in via principale, ai sensi e per gli effetti dell'art.127, comma 1 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale per contrasto della normativa regionale di cui in oggetto con il dettato dell'art.117, comma 2 lett.s) Cost..

In premessa, è bene ricordare che l'art. 117, comma 2, lett. s) poch'anzi richiamato, dispone che lo Stato abbia potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Materia in cui, per pacifico orientamento giurisprudenziale, rientra altresì la normativa sulla tutela della fauna e sul prelievo venatorio.

Tuttavia, sia l'evoluzione legislativa che la stessa giurisprudenza costituzionale hanno precisato più volte come non tutti gli ambiti specificati nel secondo comma dell'art. 117 siano idonei, di per sé, a configurarsi come "materie" in senso stretto. In alcuni casi, si tratterebbe piuttosto di

competenze del legislatore statale suscettibili di ad investire una pluralità di materie, restando quindi esclusa la configurabilità di una disciplina unitaria riconducibile in senso tecnico in via esclusiva alla "tutela dell'ambiente".

Del resto, già in un periodo antecedente la riforma del Titolo V della Costituzione, la Corte Costituzionale aveva provveduto a qualificare l'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, delineando una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestavano competenze diverse, anche regionali, lasciando tuttavia allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale.

Al punto che già i lavori preparatori relativi all'art.117, lett. s) avevano evidenziato come l'intento del legislatore fosse per l'appunto quello di riservare allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniformi a livello nazionale, consentendo al contempo alle Regioni il pieno esercizio del potere legislativo nelle materie concorrenti, funzionalmente collegate con quelle propriamente ambientali (sul punto, vedasi, in particolare, Corte Cost. n. 282 e 407/02).

In definitiva, dunque, nell'ambito della rigida ripartizione fissata dall'art.117, la previsione di possibili "materie trasversali" da un lato conferisce allo Stato una potestà legislativa di tipo esclusivo, ma dall'altro lo pone su un piano di perfetta parità con le Regioni, senza che le competenze statali possano in alcun modo assorbire quelle regionali, alla cui potestà legislativa viene anzi espressamente riservata in via esclusiva una serie di materie.

Fatte queste doverose premesse di ordine generale, non sembra ozioso precisare come, in materia di caccia, vengano in essere le norme di cui alla legge quadro 11 febbraio 1992 n.157, in cui il legislatore si è preoccupato di chiarire espressamente, all'art. 1, come *"la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale"*, stabilendo, coerentemente, al successivo art.2, che *"l'esercizio dell'attività venatoria è"*

consentito purché non contrasti con l'esigenza della conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.”

In buona sostanza, quindi, il sistema normativo disegnato dalla legge quadro prevede che la fauna selvatica debba considerarsi di proprietà esclusiva dello Stato, cui, conseguentemente incombono in via principale i relativi obblighi di protezione e tutela anche nei confronti della comunità internazionale, mentre le Regioni sono chiamate a compiti di fattiva collaborazione tesi a garantire il miglior conseguimento dei predetti obiettivi.

Tanto è vero che, in argomento, il Giudice delle Leggi si è preoccupato di chiarire come *“il fine pubblico primario e prevalente perseguito dalla legge 11 febbraio 1992 n.157, anche in attuazione di obblighi comunitari ed internazionali, consiste nella protezione della fauna, obiettivo prioritario al quale deve subordinarsi e aderire la regolamentazione dell'attività venatoria.”* (cfr. Corte Cost. nn. 1002/88 e 169/99)

Non a caso lo stesso legislatore statale ha ricondotto l'attività in parola all'istituto della “concessione” – in cui il provvedimento ampliativo della sfera giudica del destinatario intanto può ritenersi legittimo in quanto non vada ad incidere su interessi pubblici prevalenti - mentre la giurisprudenza costituzionale l'ha qualificata quale “attività ricreativa”, da subordinarsi, anche su un piano logico, all'istanza prevalente della conservazione del patrimonio faunistico e della salvaguardia della produzione agricola, nell'ambito di un regime di caccia programmata per tutto il territorio nazionale, tesa a realizzare la costante consonanza tra ordinamento nazionale e disciplina comunitaria e internazionale.

La richiamata giurisprudenza costituzionale muove dunque dalla premessa che la disciplina statale vincoli le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale e le due Province Autonome, nella parte in cui delinea, anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, nella parte in cui delinea il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, nel quale deve includersi, accanto all'elencazione delle specie cacciabili, anche la disciplina afferente le modalità di caccia,

perlomeno nei limiti in cui la stessa prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie. Non a caso, a tali disposizioni legislative la costante giurisprudenza costituzionale (cfr. ex multis, Corte Cost. nn. 1002/88, 577/92, 35/95, 272/96) ha riconosciuto il carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale, con la conseguenza di andare a porre un limite molto netto alla potestà legislativa regionale in *subjecta materia*. Tale limite deriva sia da disposizioni che si caratterizzano per la loro posizione di norme-principio e per la loro attinenza a settori o beni di rilevante importanza, sia da norme legate con queste in rapporto di coesenzialità ovvero di necessaria integrazione, che rispondono complessivamente ad un interesse unitario, ed esigono, di conseguenza, un attuazione su tutto il territorio nazionale.

L'art.117, comma 2 lett.s) sopra richiamato, esprime proprio questa esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, quindi, della fauna selvatica, ponendo un limite di carattere inderogabile agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare il conseguimento dei predetti obiettivi.

In questo quadro, coerentemente, la disciplina statale che viene in essere, anche dopo dopo le modifiche introdotte dall'art.3 della LC n.3/01 all'art. 117 Cost., ben può andare ad incidere sulla materia caccia, pur riservata alla potestà legislativa regionale, in tutti i casi in cui l'intervento statale sia rivolto esclusivamente agli standard minimi e uniformi di tutela cui si accennava.

A questa tesi sembra accedere, ancora un volta, la giurisprudenza costituzionale più consolidata che, anche di recente, ha avuto modo di riferire che *“il mutato assetto delle competenze delineato dal novellato art. 117 della Costituzione ... se può ritenersi che, anche alla luce dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, gli aspetti più strettamente connessi alla regolamentazione dell'esercizio*

venatorio rientrino nella competenza esclusiva regionale, da esercitarsi comunque in osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, non potrebbe dubitarsi che la competenza attribuita allo Stato nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema costituisca limite alla potestà regionale nella materia”.

Le argomentazioni, invero pregevoli, del Giudice delle Leggi renderebbero dunque inconferente qualsiasi prospettazione che andasse nel senso di ritenere che dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la potestà legislativa in materia di tutela della fauna e prelievo venatorio spetterebbe in via esclusiva alle Regioni, spettando al contrario a queste la mera di alcuni aspetti gestionali, connessi alla regolamentazione dell'attività venatoria, quali, ad esempio, il rilascio delle concessioni di caccia, la definizione e l'organizzazione degli ATC ecc..

Conclusivamente, e per ragioni a dir poco intuitive, è di palese evidenza che se la Corte Costituzionale è arrivata ad affermare principi di questo tenore in riferimento a leggi emanate dal Regioni a statuto speciale, a maggior ragione deve concludersi nel senso dell'applicabilità dei richiamati principi anche alle le Regioni a statuto ordinario, e, quindi, nel caso che qui viene in essere, alla Regione Toscana.

Il Consiglio Regionale in data 25 luglio 2005 approvava la LR n.47 con cui si andava ad incidere, in maniera invero decisiva, sul tessuto normativo regionale in materia di tutela della fauna ed esercizio dell'attività venatoria e, segnatamente, sulle disposizioni di cui alle LLRR 10 giugno 2002 n.10 e 12 gennaio 1994 n.3 , delinendo un assetto normativo che, come si accennava in premessa e per i motivi che qui si seguito si andranno ad illustrare, sembra porsi in incontrovertibilmente in contrasto con i principi sin qui richiamati.

1) **art.2 (Modifiche all'art. 7 della LR n.20/02):** Dopo il comma 6 dell'art. 7 della LR 20/2002 è inserito il seguente art.6-bis: *“I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della LR n. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio.”* La disposizione *de qua* consente, dunque, l'effettuazione della caccia di selezione agli ungulati per cinque giorni alla settimana, con esclusione del martedì e del venerdì, in aperto contrasto con le previsioni di cui alla legge quadro nazionale, che stabilisce, all'art.18 commi 5 e 6 nel numero massimo di tre i giorni in cui può essere praticata la caccia, fatta eccezione per la caccia alla sola fauna migratoria da appostamento, e, in ogni caso, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e relativamente al solo periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre di ogni anno.

2) **Art.3 (Modifiche all'art.8 della LR n.20/02):** Il comma 3 dell'art. 8 della LR 20/2002 è stato sostituito dal seguente comma 3: *“nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.”*. La previsione in esame si pone in contrasto innanzitutto con il disposto di cui agli artt. 18 commi 1 e 2, secondo cui il periodo di prelievo degli ungulati deve avvenire obbligatoriamente nell'arco di tempo compreso tra il 1° agosto ed il 31 gennaio e per un'estensione temporale non superiore ai due mesi. La norma regionale, pertanto, consente che detti prelievi avvengano anche in periodi che la legge nazionale dispone essere di divieto.

Fermo restando quanto rappresentato in premessa, in ordine alla ratio sottesa alla disciplina che individua nel legislatore statale il soggetto cui spetta dettare la disciplina rivolta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sul punto specifico della questione, la Corte Costituzionale ha

più volte precisato (vedasi, ex multis, Corte Cost. n.536/02) come la delimitazione temporale disposta dall'art.18 della legge n.157/92 sia precipuamente rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e, più in generale, del sistema ecologico nel suo complesso Trattandosi di una disposizione tesa a disegnare unicamente un “nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica”, non sussisterebbe invero alcun dubbio in ordine alla competenza statale esclusiva in materia.

La legge regionale, per quanto concerne il prelievo degli ungulati, prevedendo un'estensione del periodo venatorio è andata ad incidere, nel caso di specie si direbbe pesantemente, su questo nucleo minimo di salvaguardia. A ben guardare, infatti, se è vero che è stato lo stesso legislatore statale ad aver chiarito che i periodi di attività venatoria stabiliti dalla legge quadro possano essere modificati dalle Regioni, occorre precisare come, in ogni caso, questo non possa non avvenire nel rispetto degli standard minimi di salvaguardia appositamente tracciati dal legislatore regionale. Standard che, per ragioni a dir poco intuitive, devono ritenersi travalicati nel caso che viene in essere.

Ciò è tanto più grave laddove si consideri che l'art.30, comma 1 lett.a) della più volte citata legge n.157/92, prevede che la condotta in parola sia sanzionata, si badi bene, addirittura con una sanzione di natura penale, ancorché contravvenzionale, e segnatamente con l'arresto da tre mesi ad un anno, ovvero con l'ammenda da €929 a €2582. In questo senso, la novella introdotta dal legislatore toscano si atteggia come in contrasto con una norma cogente di ordine pubblico anche alla luce di un secondo precetto, anch'esso sostanzialmente violato dalla legge regionale censurata. L'art. 32, comma 1 lett.a) della legge quadro dispone infatti, a carico di chi violi il precetto di cui all'art.30 sopra richiamato, la sanzione accessoria della sospensione della licenza di porto di fucile per un periodo da uno a tre anni.

Sotto altro, ma non meno rilevante profilo, la disposizione censurata si pone altresì in contrasto anche rispetto a quanto normato dal legislatore statale all'art. 21, comma 1 lett. m) che vieta

l'esercizio dell'attività venatoria sui terreni coperti anche solo in parte dalla neve, con la possibile eccezione, che qui evidentemente non rileva, della zona faunistica delle Alpi.

Né, da ultimo, tali eccezioni, sarebbero superabili andando ad invocare il disposto di cui all'art.16 della legge quadro. Invero, la novella introdotta dal legislatore toscano, di riforma all'art.8, comma 3 della LR n.20/02, si fa genericamente riferimento a tutte le aziende agriturismo-venatorie e non già, come avveniva nella formulazione precedente, unicamente a quelle di cui all'art.16, comma 1 lett.b) della legge quadro. Peraltro, anche a voler ritenere in qualche modo superabile questa prima eccezione, nella disposizione censurata si rinvergono, in ogni caso, due ulteriori e gravi profili di illegittimità. Innanzitutto, il richiamato art.16 consente, all'interno delle predette aziende, l'immissione e l'abbattimento della sola fauna selvatica da allevamento, non bastando, all'uopo, la mera detenzione nella stessa all'interno di recinti. In ogni caso, ciò, per espressa previsione legislativa, può avvenire solo durante il periodo di apertura della stagione venatoria nonché, e qui viene in essere il punto nevralgico della questione, nel rispetto di tutte le norme contenute nella legge quadro, con l'unica eccezione dei limiti posti dall'art.12, comma 5.

3) **Art.4 (Modifiche all'art.28, comma 3-ter della LR n.3/94):** Il comma 3 ter dell'art.28 della LR n.3/94 è sostituito dal seguente comma 3 -ter “ *in deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3, lettera b) è consentito lo svolgimento di dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani a partire dal 1° ottobre. E' consentito altresì, svolgere la caccia anticipata alla selvaggina migratoria prevista dall'articolo 30, comma 6, da appostamento temporaneo nel solo ATC di residenza venatoria.*”. La disposizione in esame deve ritenersi illegittima sotto molteplici e distinti profili. In primo luogo, contrasta con le previsioni di cui all'art. 12, comma 5 della legge quadro, e quindi, in buona sostanza, con il cd. principio di esclusività la cui validità è stata ribadita in una recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. – I – sentenza 25.2.2004 n.3748) l'aver consentito a coloro che avessero

già optato in via esclusiva per la caccia da appostamento fisso, l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo per dieci giornate. *Ad colorandum*, giova precisare come nelle intenzioni del legislatore statale, alla condotta che si sostanziasse nell'esercizio dell'attività venatoria in una forma diversa da quella prevista aveva ricondotto una sanzione specifica, questa volta di natura amministrativa, e segnatamente quella prevista dall'art.31 comma 1 lett .a) della legge quadro, consistente nel pagamento di una somma da €206 a €1239, prevedendo altresì, al successivo art.32, commi 4 e 5, la contestuale sospensione della licenza del porto di fucile per un anno da parte del Questore.

Ancor più grave, da ultimo, si atteggia, in palese violazione col cd. divieto di nomadismo venatorio, la disposizione che consente la mobilità dei cacciatori all'interno dei diversi ATC regionali. Sul punto, sembra imprescindibile richiamare, innanzitutto, disposto di cui agli artt. 10, comma 6 e 14 della legge 157/92 più volte citata, che ha stabilito due criteri fondamentali, tra loro collegati in rapporto di consequenzialità logica, da considerarsi inderogabili, e segnatamente quello dell'omogeneità naturale dei territori inclusi in ciascun ambito di caccia e quello del rispetto degli indici di densità venatoria. Da un lato, la ratio sottesa alla norma di cui all'art.14, comma 1 deve evidentemente rinvenirsi, secondo quello che può ritenersi un orientamento a dir poco granitico della giurisprudenza amministrativa (vedasi, da ultimo, TAR Campania, Sez. NA – I – sentenza 27 maggio 2005 n.7269) e costituzionale (cfr. Corte Cost. 12 gennaio 2000 n.4), nel carattere qualificante della disciplina programmatica dell'attività di caccia, in cui le caratteristiche di omogeneità, anche dal punto di vista naturalistico, dei territori in cui questa si pratica, devono ritenersi quali elemento nevralgico, con l'ulteriore conseguenza di obbligare le Regioni, ai sensi dell'art. 14, comma 1 citato, a ripartire, con apposite norme, il territorio agro-silvo pastorale destinato all'attività venatoria in ambiti subprovinciali possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. Ma vi è di più. L'art.14 comma 5 della più volte citata legge n.157/92, stabilisce che “sulla base di norme regionali, ogni cacciatore,

previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione”, mentre il successivo comma 8 aggiunge che “è facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma”.

L'articolato sembra dunque sottendere l'inequivoca volontà del legislatore nazionale, nell'obiettivo di assicurare un'equa distribuzione degli aventi diritto in rapporto alle potenzialità faunistiche dell'area - criterio che riveste indubbiamente valore di principio fondamentale della normativa *de qua* - di subordinare l'ammissione negli ATC di cacciatori non residenti ad un attento vaglio in concreto della non negativa incidenza di tale ulteriore ammissione sugli equilibri assicurati dal rispetto dell'indice di densità venatoria.

Vieppiù, il fondamento della “residenza venatoria”, è stato più volte ribadito dall'INFS, prima con un parere del 24 novembre 1999, e, da ultimo, un parere del 23 giugno 2005. Argomenta infatti l'INFS come *“consentire un'ampia mobilità dei cacciatori in ambito regionale per l'esercizio della caccia migratoria contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio e di fatto vanifica in gran parte le innovazioni introdotte dalla legge n.157/92”*

Quanto alla ratio sottesa al principio in parola, la stessa si rinviene nella necessità di stabilire un costante ed univoco rapporto tra il cacciatore e il territorio in cui esso esercita la sua attività con evidenti ricadute gestionali, legate alla possibilità di responsabilizzazione e coinvolgimento diretto del cacciatore anche con la partecipazione alle spese e agli interventi di miglioramento ambientali.

4) **Art.5 (Modifiche all'art.32, comma 1 della LR n.3/94):** la lett. aa) del comma 1 dell'art. 32 della LR 3/94 è sostituita dalla seguente lett. aa):”*cacciare la selvaggina migratoria per una distanza pari a mille metri dai valichi montani interessati da rotte di migrazione individuati dalla Regione*”. Invero, anche in questo caso, la disposizione censurata, che consente la caccia alla selvaggina stanziale nei territori ricompresi nei mille metri dai valichi montani interessati alle rotte migratorie dell'avifauna, sembra porsi in contrasto insanabile col dettato di cui all'art.21, comma 3 della legge n.157/92, che sposa un principio diverso e per certi versi opposto, non distinguendo, al fine del divieto di caccia, tra fauna stanziale e migratoria. Di qui l'illegittimità della legge regionale nella parte in cui consente di derogare *in peius* alle previsioni di cui alla legge quadro (sul punto, cfr., da ultimo Corte Cost. 108/05)

Alla luce dei rilievi che precedono, e superato qualsiasi dubbio di tipo interpretativo, non sembra ardito affermare come talune previsioni contenute nella normativa regionale si atteggiino addirittura come contrarie a norme di ordine pubblico generale, atteso che le stesse, come illustrato in narrativa, operano, in buona sostanza, una dir poco eccentrica depenalizzazione di condotte sanzionate sia dal codice penale generale sia dalle leggi penali speciali, riservate, evidentemente, alla competenza esclusiva statale.

PQM

Si chiede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuova in via principale la questione di legittimità costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 1 della Costituzione (art.8 LC n.3/01) avverso la legge regionale di cui in oggetto.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro e si chiede di essere avvisati, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n.241, in merito alla determinazioni assunte.

Con osservanza,

(firma)